



N. 14 Reg.

Comune di San Pietro di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE Seduta: ordinaria

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) per applicazione tassa rifiuti (TARI) e relative tariffe anno 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese GIUGNO alle ore 10:00 si riunisce il Consiglio Comunale in II° convocazione con l'intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
CASANOVA CONSIER Manuel	X	
DE VILLA Fedele	X	
PRADETTO SORDO Nicoletta	X	
ZAMBELLI SOPALU' Dennis	X	
ZAMPOL Federica	X	
CESCO CIMAVILLA Nicholas		X
DE BERNARDIN STADOAN Roberta		X
ZANDONELLA Jessica	X	
CASANOVA BORCA Elisabetta		X
REZZADORE Alessandra		X
CESCO RESIA Mirco		X
TOTALE	6	5

Presiede il Signor Casanova Consier Manuel, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il dott. Livio Olivotto nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio Comunale di dottare la deliberazione citata in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

DATO ATTO CHE:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art.1 comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA anche le seguenti funzioni:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett.f)";*
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett.h)";*
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett.h)";*

VISTE le deliberazioni ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni n.57/2020, n.158/2020, n.238/2020 e la n.493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il

secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO CHE la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF ha pubblicati gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2022-2025;

RILEVATO CHE l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 di ARERA delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario articolato in quattro fasi:

- a) Il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) L'Ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) verifica di ARERA degli atti e della documentazione trasmessa e approva, fermo restando la facoltà in capo alla stessa di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

RILEVATO CHE:

- l'Ente territorialmente competente, secondo quanto indicato all'art. 1.1 dell'Allegato "A" MTR-2 alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- la Regione Veneto non ha individuato Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, non ha istituito o designato l'ente di governo dell'ATO, rimanendo in capo ai singoli Comuni il ruolo di ente concedente fatta salva la facoltà di associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento dei servizi su base territoriale più ampia;
- la funzione di Ente territorialmente competente, deputato all'approvazione del Piano economico finanziario, è assunta dal Comune di San Pietro di Cadore.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione n. 27 del 02.08.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Pietro di Cadore affidava, a seguito di esperimento di procedura di gara, alla Società Ecomont Srl (con sede legale in Z.I. loc. Villanova – 32013 Longarone –BL , C.F. e P.IVA n00651770257), il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, decorrente dal 01/11/2021 al 31/12/2022.

PRESO ATTO del Piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore Ecomont Srl acquisito al protocollo generale al n. 1889 del 22.04.2022;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Pietro di Cadore e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 24/05/2022 dal Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Gloria Pradetto Bonvecchio e dal Responsabile dell'Area affari Generali ed Economici, Manuel Casanova Consier.

VISTO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

RITENUTO pertanto che la procedura di validazione del PEF possa essere svolta da una struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Cadore come già avvenuto con il PEF MTR 2021-2022;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*" e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l'8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013";

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati:

- Allegato 1 – Schema di PEF 2022-2025
- Allegato 2 - Relazione di accompagnamento
- Allegato 3 - Dichiarazione di Veridicità
- Allegato 4 – Relazione per il superamento del limite di crescita annuale tariffaria
- Allegato 5 - Documentazione trasmessa da Ecomont Srl – Relazione di accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità.

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato prospetto (allegato A) all'uopo predisposto, così come di seguito specificato; la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie occupata; per le utenze non domestiche, distinte nelle 22 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI Unanimi e Palesi

DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, di approvare il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtrr-2), e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2022 nella misura risultante dal prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- 3) di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario, la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità predisposte secondo lo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 della Determina n. 2/2021-DRIF;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) per applicazione taxa rifiuti (TARI) e relative tariffe - anno 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO


FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA

data 25 MAG 2022

Casanova Consier Manuel



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA

data 25 MAG 2022

Casanova Consier Manuel



IL PRESIDENTE
Casanova Consier Manuel



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Livio Olivotto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 01-07-2022 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 01.07.2022

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addi _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Livio Olivotto